

Sentenza della Corte (quarta sezione) del 7 maggio 1986

Emir Guel contro Regierungspraesident Duesseldorf – Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgericht Gelsenkirchen – Libera circolazione delle persone – Posizione del coniuge lavoratore

Causa 131/85

1 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - DEROGHE - TUTELA DELLA SANITA PUBBLICA - PORTATA

(TRATTATO CEE , ARTT . 48 E 56)

2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LAVORATORI - DIRITTO DEI FAMILIARI DI ACCEDERE AD UN ' ATTIVITA SUBORDINATA - PORTATA - ACCESSO AD UNA PROFESSIONE REGOLAMENTATA - PRESUPPOSTI

(REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1612/68 , ART . 11)

3 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LAVORATORI - DIRITTO DEI FAMILIARI DI ACCEDERE AD UN ' ATTIVITA SUBORDINATA - PARITA DI TRATTAMENTO - REQUISITI DI CITTADINANZA - INSUSSISTENZA

(REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1612/68 , ARTT . 3 , N . 1 , E 11)

4 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LAVORATORI - ACCESSO AL LAVORO - PARITA DI TRATTAMENTO - PORTATA

(REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1612/68 , ART . 3 , N . 1)

5 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LAVORATORI - DIRITTO DEI FAMILIARI DI ACCEDERE AD UN ' ATTIVITA SUBORDINATA - PARITA DI TRATTAMENTO - MEDICO - RICONOSCIMENTO DEL DIPLOMA - FONDAMENTO - IRRILEVANZA

(REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1612/68 , ART . 11 ; DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 75/363)

Massima

1 . LA FACOLTA RISERVATA AGLI STATI MEMBRI , DAGLI ARTT . 48 E 56 DEL TRATTATO , DI LIMITARE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE PER MOTIVI DI SANITA PUBBLICA NON HA LO SCOPO DI METTERE IL SETTORE DELLA PUBBLICA SANITA , IN QUANTO SETTORE ECONOMICO E DAL PUNTO DI VISTA DELL ' ACCESSO AL LAVORO , AL RIPARO DALL ' APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE , BENSÌ DI RENDERE POSSIBILE IL RIFIUTO DELL ' ACCESSO O DEL SOGGIORNO NEL TERRITORIO A PERSONE IL CUI ACCESSO O SOGGIORNO IN TALE TERRITORIO COSTITUIREBBE , COME TALE , UN PERICOLO PER LA PUBBLICA SANITA .

2 . L ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 DEV ' ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE IL DIRITTO DEL CONIUGE DEL LAVORATORE , CHE FRUISCA DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA , DI ACCEDERE A QUALSIASI ATTIVITA SUBORDINATA COMPRENDE IL DIRITTO DI

ACCEDERE ALL ' ESERCIZIO DI PROFESSIONI SOGGETTE AD UN REGIME DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ED A NORME PROFESSIONALI SPECIFICHE , QUALORA IL CONIUGE POSSIEDA LE QUALIFICHE PROFESSIONALI ED I DIPLOMI PRESCRITTI DALLE LEGGI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE PER L ' ESERCIZIO DI TALE PROFESSIONE .

3 . IL FAMILIARE DEL LAVORATORE CHE FRUISCA DELL ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 , NEL CAMPO DELL ' ACCESSO AL LAVORO E DEL SUO ESERCIZIO , PUO VALERSI DELL ' ART . 3 , N . 1 , PRIMO COMMA , 1* TRATTINO , DELLO STESSO REGOLAMENTO , QUALUNQUE SIA LA SUA CITTADINANZA .

4 . IL TRATTAMENTO NON DISCRIMINATORIO NEL CAMPO DELL ' ACCESSO AL LAVORO E DEL SUO ESERCIZIO , CONTEMPLATO DALL ' ART . 3 , N . 1 , PRIMO COMMA , 1* TRATTINO , DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 , CONSISTE NELL ' APPLICARE ALLE PERSONE IVI CONTEMPLETE LE STESSE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE CHE SI APPLICANO AI CITTADINI NAZIONALI , E NEL SEGUIRE LE STESSE PRASSI AMMINISTRATIVE .

5 . IL CONIUGE DEL LAVORATORE DI UNO STATO MEMBRO CHE FRUISCA DELL ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 HA DIRITTO AL TRATTAMENTO NAZIONALE PER QUANTO RIGUARDA L ' ACCESSO ALLE ATTIVITA DI MEDICO E L ' ESERCIZIO DI QUESTE , COME LAVORATORE DIPENDENTE , TANTO SE IL SUO TITOLO E BASATO SULLE NORME DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE , QUANTO SE E BASATO SULLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI E DEI DIPLOMI DI MEDICO DI CUI ALLA DIRETTIVA 75/363 .

NEL PROCEDIMENTO 131/85 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL VERWALTUNGSGERICHT GELSENKIRCHEN NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA

EMIR GUL

E

REGIERUNGSPRASIDENT DUSSELDORF ,

DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 , N . 1612 , RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA (GU L 257 , PAG . 2) ,

1 CON ORDINANZA 28 MARZO 1985 , PERVENUTA ALLA CORTE IL 30 APRILE SEGUENTE , IL VERWALTUNGSGERICHT GELSENKIRCHEN HA SOLLEVATO , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , VARIE QUESTIONI PREGIUDIZIALI VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE DI TALUNE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO , IN PARTICOLARE DEGLI ARTT . 3 E 11 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 , N . 1612 , RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA (GU L 257 , PAG . 2) .

2 LE QUESTIONI SONO SORTE IN OCCASIONE DELL ' IMPUGNAZIONE , DA PARTE DI UN MEDICO CITTADINO CIPRIOTA , IL SIG . EMIR GUL , LA CUI MOGLIE E CITTADINA BRITANNICA , DEL RIFIUTO DELLE AUTORITA TEDESCHE , E PRECISAMENTE DEL REGIERUNGSPRASIDENT DI DUSSELDORF , DI

RINNOVARGLI L ' AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARE LA PROFESSIONE DI MEDICO NEL TERRITORIO TEDESCO .

3 DOPO AVER TERMINATO GLI STUDI DI MEDICINA PRESSO L ' UNIVERSITA DI ISTANBUL , NEL 1976 IL GUL VENIVA AUTORIZZATO DALLE AUTORITA TEDESCHE AD ESERCITARE PROVVISORIAMENTE LA PROFESSIONE DI MEDICO IN GERMANIA ONDE SPECIALIZZARSI IN ANESTESIA . L ' AUTORIZZAZIONE , PIU VOLTE RINNOVATA , ERA STATA DATA ALLA CONDIZIONE ESPRESSA CHE IL BENEFICIARIO SI IMPEGNAVA A TORNARE NEL PAESE D ' ORIGINE , O IN UN ALTRO PAESE IN VIA DI SVILUPPO , UNA VOLTA TERMINATA LA SPECIALIZZAZIONE IN GERMANIA O IN CASO D ' INTERRUZIONE DELLA STESSA . IL 25 OTTOBRE 1982 IL GUL OTTENEVA IL DIPLOMA DI SPECIALISTA IN ANESTESIOLOGIA . A SUA RICHIESTA L ' AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARE LA MEDICINA COME LAVORATORE DIPENDENTE ERA ULTERIORMENTE PROROGATA PER IL 1983 PER IL MOTIVO CHE L ' OSPEDALE IN CUI LAVORAVA COME ANESTESISTA AVEVA ANCORA BISOGNO DI LUI E CHE LA MOGLIE AVEVA UNA GRAVIDANZA DIFFICILE .

4 NEL 1983 IL GUL CHIEDEVA L ' AUTORIZZAZIONE PERMANENTE , ADDUCENDO LA CITTADINANZA BRITANNICA DELLA MOGLIE E DEI FIGLI NATI DAL MATRIMONIO , NONCHE L ' ATTIVITA PROFESSIONALE DELLA MOGLIE , CHE ESERCITAVA IL MESTIERE DI PARRUCCHIERA NEL TERRITORIO TEDESCO . IN QUANTO ' CONIUGE (...) DI UN CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO CHE ESERCITI SUL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO UN ' ATTIVITA SUBORDINATA ' EGLI AVREBBE QUINDI , A NORMA DELL ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 , IL DIRITTO DI ACCEDERE ALLE ATTIVITA SUBORDINATE NEL TERRITORIO DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE .

5 IL REGIERUNGSPRASIDENT DI DUSSELDORF NEGAVA LA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PERMANENTE MOTIVANDO CHE QUESTA POTEVA ESSERE DATA , A NORMA DELLE LEGGI TEDESCHE , UNICAMENTE SOTTO FORMA DI ABILITAZIONE ALL ' ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO (' APPROBATION '). ORBENE , AI SENSI DELL ' ART . 3 DEL REGOLAMENTO FEDERALE RELATIVO ALLA PROFESSIONE DI MEDICO (' BUNDESARZTEORDNUNG 1977 '), SOLO I CITTADINI TEDESCHI , QUELLI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI NONCHE GLI APOLIDI AVEVANO DIRITTO A DETTA ABILITAZIONE , QUALORA NE POSSEDESSERO I REQUISITI ; IN DETERMINATI CASI PARTICOLARI , FRA CUI NON RIENTRAVA IL CASO IN ESAME , IL CITTADINO DI UN PAESE TERZO POTEVA OTTENERE L ' ABILITAZIONE . TUTTAVIA , IL CITTADINO DI UN PAESE TERZO POTEVA ESERCITARE LA PROFESSIONE DI MEDICO IN SEGUITO AD AUTORIZZAZIONE A NORMA DELL ' ART . 10 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO FEDERALE (' ERLAUBNIS '). DETTA AUTORIZZAZIONE , IL CUI RILASCIO ERA RIMESSO ALLA DISCREZIONE DELLA COMPETENTE AUTORITA , POTEVA TUTTAVIA ESSERE DATA SOLO PER UN PERIODO LIMITATO (NORMALMENTE QUATTRO ANNI) E PER UN POSTO OD UN ' ATTIVITA SPECIFICI .

6 IL GUL CHIEDEVA POI IL RINNOVO DELL ' AUTORIZZAZIONE PER DUE ANNI , MA LA DOMANDA VENIVA RESPINTA DAL REGIERUNGSPRASIDENT IL QUALE RITENEVA CHE NON FOSSE IL CASO DI CONCEDERE IL RINNOVO AD UN MEDICO STRANIERO CONIUGATO CON UNA CITTADINA COMUNITARIA ; NON SAREBBE STATO INFATTI ECCESSIVO CHIEDERGLI DI TORNARE NEL PAESE D ' ORIGINE , TANTO PIU CHE IL NUMERO DI MEDICI DISOCCUPATI ERA IN AUMENTO NEL TERRITORIO TEDESCO .

7 DINANZI AL VERWALTUNGSGERICHT GELSENKIRCHEN , IN SEDE DI IMPUGNAZIONE DI DETTO RIFIUTO , IL GUL HA SOSTENUTO DI AVER DIRITTO DI ACCEDERE AD UN ' ATTIVITA DIPENDENTE IN FORZA DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE , COME PURE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE . LA PRASSI DELLE AUTORITA TEDESCHE CONSISTEREBBE INFATTI NEL DARE L ' AUTORIZZAZIONE , AI SENSI DELL ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO FEDERALE , AI MEDICI CITTADINI DI UN PAESE TERZO CONIUGATI CON UN CITTADINO TEDESCO , E DI NEGARLA INVECE AL MEDICO CITTADINO DI UN PAESE TERZO CONIUGATO CON UN CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO . UNA PRASSI DEL GENERE DOVREBBE ESSERE CONSIDERATA DISCRIMINATORIA NEI CONFRONTI DI QUESTO CITTADINO .

8 IL VERWALTUNGSGERICHT HA RITENUTO CHE L ' AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO FEDERALE NON PUO ESSERE DATA ALL ' ATTORE A NORMA DELLE SOLE DISPOSIZIONI NAZIONALI E CHE LA SOLUZIONE DELLA LITE DIPENDE DAL SE IL RICORRENTE ABBAIA DIRITTO A DETTA AUTORIZZAZIONE A NORMA DEL DIRITTO COMUNITARIO .

9 ONDE RISOLVERE QUESTO PROBLEMA IL VERWALTUNGSGERICHT HA SOSPESO IL GIUDIZIO ED HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE LE SEGUENTI QUESTIONI PREGIUDIZIALI :

' 1) SE IL DIRITTO , SPETTANTE AL CITTADINO DI UNO STATO TERZO A NORMA DELL ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 , N . 1612 , RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA (GU L 257 , PAG . 2) , DI ACCEDERE A QUALSIASI ATTIVITA SUBORDINATA NELL ' INTERO TERRITORIO DELLO STATO MEMBRO INTERESSATO IMPLICHI ANCHE IL DIRITTO AL RILASCIO DI UNA PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE ALL ' ESERCIZIO DI UNA DETERMINATA PROFESSIONE , QUANDO TALE PROFESSIONE (NEL CASO DI SPECIE : LA PROFESSIONE MEDICA) A NORMA DEL DIRITTO INTERNO POSSA ESSERE INTRAPRESA ED ESERCITATA SOLO IN BASE AD UN ' AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DALLE AUTORITA IN CONFORMITA A SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI DIRITTO PROFESSIONALE SEMPRE CHE L ' INTERESSATO POSSIEDA GLI ALTRI REQUISITI NECESSARI .

2) IN CASO DI SOLUZIONE AFFERMATIVA DELLA QUESTIONE SUB 1 :

SE IL CITTADINO DI UNO STATO TERZO CUI SPETTI IL DIRITTO SANCITO DALL ' ART . 11 , POSSA AVVALERSI DELL ' ART . 3 , N . 1 , PRIMO COMMA , PRIMO TRATTINO , DI DETTO REGOLAMENTO . 3) IN CASO DI SOLUZIONE AFFERMATIVA DELLA QUESTIONE SUB 2 :

SE L ' ART . 3 , N . 1 , PRIMO COMMA , PRIMO TRATTINO , DI DETTO REGOLAMENTO ATTRIBUISCA - PER QUANTO RIGUARDA L ' ACCESSO ALL ' IMPIEGO ED IL SUO ESERCIZIO - IL DIRITTO AL TRATTAMENTO NAZIONALE AL CITTADINO DI UNO STATO TERZO CUI SPETTI IL DIRITTO SANCITO DALL ' ART . 11 . IN CASO DI SOLUZIONE NEGATIVA , QUALE SIGNIFICATO GIURIDICO ABBAIA LA SUDETTA DISPOSIZIONE .

4) IN CASO DI SOLUZIONE AFFERMATIVA DELLE QUESTIONI SUB DA 1 A 3 :

SE , PER STABILIRE SE LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE E LE PRATICHE AMMINISTRATIVE NAZIONALI RELATIVE ALL ' ACCESSO AD UNA DETERMINATA PROFESSIONE ABBIANO EFFETTI DISCRIMINATORI NEI CONFRONTI DEGLI STRANIERI , SIA SUFFICIENTE VALUTARE ISOLATAMENTE LE DISPOSIZIONI DA APPLICARSI NEL CASO CONCRETO (NEL CASO DI SPECIE : IL PAR 10 DELLA LEGGE FEDERALE SULLA

PROFESSIONE MEDICA (BUNDESARZTEORDNUNG , BAO), DA ULTIMO MODIFICATA IL 16 AGOSTO 1977 (BGBL . I , PAG . 1581), OPPURE OCCORRA UNA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI TUTTE LE DISPOSIZIONI DI DIRITTO INTERNO CONCERNENTI L ' ACCESSO A DETTA PROFESSIONE E DEI LORO EFFETTI RECIPROCI (NEL CASO DI SPECIE : SEGNATAMENTE IL COMBINATO DISPOSTO DEI PAR PAR 2 , 3 E 10 DELLA BAO E DELL ' ART . 12 DELLA LEGGE FONDAMENTALE (GRUNDGESETZ) DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA).

5) IN CASO DI SOLUZIONE AFFERMATIVA DELLE QUESTIONI SUB DA 1 A 3 :

SE IL DIRITTO AL TRATTAMENTO NAZIONALE SUSSISTA , PER QUANTO RIGUARDA L ' ACCESSO ALL ' ATTIVITA DI MEDICO E IL SUO ESERCIZIO , ANCHE QUALORA IL CITTADINO DI UNO STATO TERZO CUI SPETTI IL DIRITTO SANCITO DALL ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO POSSEGGA SOLO ' ' UN ALTRO TITOLO ' ' AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT . 1 , N . 5 , E 6 DELLA DIRETTIVA 75/363/CEE DEL CONSIGLIO , DEL 16 GIUGNO 1975 , CONCERNENTE IL COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE PER LE ATTIVITA DI MEDICO (GU L 167 , PAG . 14), IN BASE AL QUALE LO STATO MEMBRO CONSENTE , A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DI DIRITTO INTERNO , L ' ACCESSO ALL ' ATTIVITA DI MEDICO ED IL SUO ESERCIZIO AI PROPRI CITTADINI ED AI CITTADINI DI TUTTI GLI ALTRI STATI MEMBRI .

6) IN CASO DI SOLUZIONE NEGATIVA DELLA QUESTIONE SUB 5 :

SE UNO STATO MEMBRO POSSA ANCORA OPPORRE AL CITTADINO DI UNO STATO TERZO CUI SPETTI IL DIRITTO SANCITO DALL ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO (CEE) N . 1612/68 , IL QUALE ABBA ESERCITATO PER SEI ANNI , IN BASE AD UN TITOLO CONSEGUITO IN UNO STATO TERZO , L ' ATTIVITA DI MEDICO NEL SUDDETTO STATO MEMBRO , CON IL PERMESSO DI QUESTO , ED ABBA IVI OTTENUTO UN TITOLO DI MEDICO SPECIALISTA CONFORME ALL ' ART . 2 DELLA DIRETTIVA 75/363/CEE , CHE EGLI NON SODDISFA LE CONDIZIONI PER L ' ACCESSO ALLA PROFESSIONE MEDICA E PER IL SUO ESERCIZIO A NORMA DELL ' ART . 1 , N . 1 , DI DETTA DIRETTIVA . '

10 HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI IL GUL , IL REGIERUNGSPRASIDENT DUSSELDORF E LA COMMISSIONE .

SULLA PRIMA QUESTIONE

11 A NORMA DELL ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 , DI CUI VIENE CHIESTA L ' INTERPRETAZIONE , IL CONIUGE ED I FIGLI MINORI DI VENTUN ' ANNI O A CARICO DI UN CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO , CHE ESERCITI NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO UN ' ATTIVITA SUBORDINATA O NON SUBORDINATA , HANNO IL DIRITTO DI ACCEDERE A QUALSIASI ATTIVITA SUBORDINATA IN TUTTO IL TERRITORIO DI TALE STATO ANCHE SE NON POSSIEDONO LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO .

12 SECONDO IL REGIERUNGSPRASIDENT QUESTA DISPOSIZIONE DEVE ESSERE INTERPRETATA NEL SENSO CHE IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE ATTIVITA SUBORDINATE CHE SPETTA AL CONIUGE DEL LAVORATORE MIGRANTE NON COMPRENDE LA FACOLTA DI ESERCITARE UNA DETERMINATA PROFESSIONE LA QUALE , COME LA PROFESSIONE MEDICA , SIA SOGGETTA A NORME PROFESSIONALI SPECIFICHE A PROPOSITO DI DETTO ACCESSO .

13 SECONDO IL GUL E LA COMMISSIONE , INVECE , DALLA LETTERA STESSA DELL ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 SI DESUME CHE IL DIRITTO DEL

CONIUGE - QUALUNQUE SIA LA SUA CITTADINANZA - DI ACCEDERE ALLE ATTIVITA SUBORDINATE RIGUARDA QUALSIASI ATTIVITA SUBORDINATA ; IL CONIUGE DOVREBBE QUINDI ESSERE SOGGETTO ALLE STESSE NORME DI ACCESSO ALLA PROFESSIONE E DI ESERCIZIO DI QUESTA CHE VALGONO PER I CITTADINI NAZIONALI .

14 QUEST ' ULTIMA TESI VA ACCOLTA . L ' ART . 11 NON ESCLUDE ALCUNA ATTIVITA PROFESSIONALE , DI TIPO SUBORDINATO , DAL PROPRIO CAMPO D ' APPLICAZIONE ; A PARTE CIO , DETTA DISPOSIZIONE DEVE ESSERE INTERPRETATA ALLA LUCE DELLO SCOPO DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 , IL QUALE E QUELLO DI GARANTIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA . COME SI DESUME DALLA MOTIVAZIONE DEL REGOLAMENTO , LA LIBERA CIRCOLAZIONE COSTITUISCE UN DIRITTO FONDAMENTALE ' PER I LAVORATORI E PER LE LORO FAMIGLIE ' (TERZO CONSIDERANDO) ED ESIGE CHE SIANO ELIMINATI GLI OSTACOLI PER LA MOBILITA DEI LAVORATORI E IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA ' IL DIRITTO PER IL LAVORATORE DI FARSI RAGGIUNGERE DALLA FAMIGLIA ' E ' LE CONDIZIONI DI INTEGRAZIONE DELLA FAMIGLIA NELLA SOCIETA DEL PAESE OSPITANTE ' (QUINTO CONSIDERANDO) .

15 PER POTER ESERCITARE UNA PROFESSIONE REGOLAMENTATA , COME QUELLA DI MEDICO , IL CONIUGE DEL LAVORATORE MIGRANTE CHE SIA CITTADINO DI UN PAESE TERZO DEVE SODDISFARE LA DUPLICE CONDIZIONE DI POSSEDERE LE QUALIFICHE E I DIPLOMI NECESSARI , A NORMA DELLE LEGGI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE , PER ESERCITARE DETTA PROFESSIONE E DI OSSERVARE LA NORMATIVA SPECIFICA CHE DISCIPLINA L ' ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE STESSA , CONDIZIONI CHE DEVONO ESSERE LE STESSE STABILITE DALLO STATO MEMBRO OSPITANTE PER I PROPRI CITTADINI . DAL FASCICOLO SI DESUME CHE NEL CASO IN ESAME QUESTE DUE CONDIZIONI ERANO SODDISFATTE .

16 IN PROPOSITO IL REGIERUNGSPRASIDENT HA SOSTENUTO INOLTRE CHE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI E IL DIRITTO DI STABILIMENTO POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI , A NORMA DEGLI ARTT . 48 E 56 DEL TRATTATO CEE , A LIMITAZIONI GIUSTIFICATE DA MOTIVI DI SANITA PUBBLICA ; SIFFATTE LIMITAZIONI VARREBBERO A MAGGIOR RAGIONE NEI CONFRONTI DEI CONIUGI DI CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO CHE SIANO CITTADINI DI UN PAESE TERZO .

17 QUESTO ARGOMENTO NON PUO ESSERE ACCOLTO . LA FACOLTA DEGLI STATI MEMBRI DI LIMITARE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE PER MOTIVI DI PUBBLICA SANITA NON HA LO SCOPO DI METTERE IL SETTORE DELLA PUBBLICA SANITA , IN QUANTO SETTORE ECONOMICO E DAL PUNTO DI VISTA DELL ' ACCESSO AL LAVORO , AL RIPARO DALL ' APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE , BENSÌ DI RENDERE POSSIBILE IL RIFIUTO DELL ' ACCESSO O DEL SOGGIORNO NEL TERRITORIO A PERSONE IL CUI ACCESSO O SOGGIORNO IN TALE TERRITORIO COSTITUIREBBE , COME TALE , UN PERICOLO PER LA PUBBLICA SANITA .

18 DALLE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO DISCENDE CHE L ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 DEV ' ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE IL DIRITTO DEL CONIUGE DEL LAVORATORE , CHE FRUISCA DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA , DI ACCEDERE A QUALSIASI ATTIVITA SUBORDINATA COMPRENDE IL DIRITTO DI ACCEDERE ALL ' ESERCIZIO DI PROFESSIONI SOGGETTE AD UN REGIME DI

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ED A NORME PROFESSIONALI SPECIFICHE , COME LA PROFESSIONE DEL MEDICO , QUALORA IL CONIUGE POSSIEDA LE QUALIFICHE PROFESSIONALI ED I DIPLOMI PRESCRITTI DALLE LEGGI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE PER L ' ESERCIZIO DI TALE PROFESSIONE .

SULLA SECONDA QUESTIONE

19 CON LA SECONDA QUESTIONE IL GIUDICE NAZIONALE CHIEDE SE CHI FRUISCA DELL ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 , CITTADINO DI UN PAESE TERZO , POSSA VALERSI DELL ' ART . 3 , N . 1 , PRIMO COMMA , PRIMO TRATTINO , DELLO STESSO REGOLAMENTO . QUESTA DISPOSIZIONE STABILISCE CHE , NELL ' AMBITO DEL REGOLAMENTO , NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI O AMMINISTRATIVE O LE PRASSI AMMINISTRATIVE DI UNO STATO MEMBRO LE QUALI LIMITINO , O SUBORDININO A CONDIZIONI NON CONTEMPLATE PER I CITTADINI NAZIONALI , LA DOMANDA E L ' OFFERTA DI LAVORO , L ' ACCESSO AL LAVORO ED IL SUO ESERCIZIO DA PARTE DEGLI STRANIERI .

20 VA ANZITUTTO RILEVATO , COME HA FATTO CON RAGIONE LA COMMISSIONE , CHE I DIRITTI ATTRIBUITI DAGLI ARTT . 10 E 11 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 AL CONIUGE DEL LAVORATORE MIGRANTE SONO CONNESSI A QUELLI SPETTANTI A DETTO LAVORATORE A NORMA DELL ' ART . 48 DEL TRATTATO E DEGLI ARTT . 1 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO . SE IL CONIUGE POSSIEDE QUESTI DIRITTI DERIVATI E SE QUESTI DIRITTI IMPLICANO L ' ACCESSO AD ATTIVITA SUBORDINATE A NORMA DELL ' ART . 11 , QUESTE ATTIVITA DEVONO POTER ESSERE ESERCITATE NELLO STESSO MODO IN CUI IL LAVORATORE , TITOLARE DEL DIRITTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE , ESERCITA LE PROPRIE . L ' ART . 3 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO IMPONE QUINDI ALLE AUTORITA DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE DI RISERVARE UN TRATTAMENTO NON DISCRIMINATORIO A DETTO CONIUGE . IL TRATTAMENTO ' NAZIONALE ' DI CUI FRUISCONO IN PROPOSITO I LAVORATORI DEGLI STATI MEMBRI E QUINDI ESTESO AL CONIUGE .

21 SI DEVE PERCIO RISOLVERE LA SECONDA QUESTIONE NEL SENSO CHE CHI FRUISCA DELL ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 PUO VALERSI DELL ' ART . 3 , N . 1 , PRIMO COMMA , PRIMO TRATTINO , DELLO STESSO REGOLAMENTO , QUALUNQUE SIA LA SUA CITTADINANZA .

SULLA TERZA QUESTIONE

22 LA QUESTIONE , RELATIVA AL TRATTAMENTO NAZIONALE DI CHI FRUISCA DELL ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 , CITTADINO DI UN PAESE TERZO , TROVA LA PROPRIA SOLUZIONE NELLE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO . NON OCCORRE QUINDI RISOLVERLA SEPARATAMENTE .

SULLA QUARTA QUESTIONE

23 CON LA QUARTA QUESTIONE IL GIUDICE NAZIONALE VUOL SAPERE QUALE SIA L ' ESATTA PORTATA DEL TRATTAMENTO NON DISCRIMINATORIO VOLUTO DALL ' ART . 3 , N . 1 , PRIMO COMMA , PRIMO TRATTINO , DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 . NELLA PARTE IN CUI SI RIFERISCE AL SIGNIFICATO DA ATTRIBUIRSI ALLE NORME NAZIONALI , COME , NEL PRESENTE CASO , L ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO FEDERALE RELATIVO ALLA PROFESSIONE DEL MEDICO (BUNDESARZTEORDNUNG) , LA CORTE NON PUO ESAMINARLA NELL ' AMBITO DEI POTERI ATTRIBUITILE DALL ' ART . 177 DEL TRATTATO . PIU PRECISAMENTE , NON SPETTA ALLA CORTE PRONUNZIARSI SULLA FORMA CHE DOVREBBE AVERE IL RICONOSCIMENTO , DA PARTE DELLE AUTORITA NAZIONALI , DEL

DIRITTO DEL CONIUGE DEL LAVORATORE MIGRANTE DI ACCEDERE ALLE ATTIVITA SUBORDINATE PER LE QUALI POSSIEDA LE PRESCRITTE QUALIFICHE PROFESSIONALI .

24 NELLA PARTE IN CUI LA QUARTA QUESTIONE MIRA AD ACCERTARE SE , PER DETERMINARE SE VI SIA UN TRATTAMENTO DISCRIMINATORIO , CI SI DEBBA RIFARE UNICAMENTE ALLE NORME DI LEGGE OVVERO CI SI DEBBA BASARE SULLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE NONCHE SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE , GLI SCOPI DEL REGOLAMENTO E LA STESSA LETTERA DELL ' ART . 3 DI QUESTO INDICANO CHE LA SECONDA ALTERNATIVA DEVE ESSERE CONSIDERATA CORRETTA .

25 INFATTI , PROPRIO PERCHE IL DIRITTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE POSSA ESERCITARSI IN UNA SITUAZIONE OBIETTIVA DI LIBERTA E DI DIGNITA , COME RICORDA LA MOTIVAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 , LA PARITA DI TRATTAMENTO DEVE ESSERE GARANTITA ' IN FATTO E IN DIRITTO ' (QUINTO CONSIDERANDO). IN QUESTA PROSPETTIVA , L ' ART . 1 , N . 1 , PRIMO COMMA , PRIMO TRATTINO DEL REGOLAMENTO ESCLUDE L ' APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DISCRIMINATORIE COME PURE ' LE PRATICHE AMMINISTRATIVE ' CHE SUBORDINANO L ' ACCESSO AL LAVORO A CONDIZIONI NON CONTEMPLATE PER I CITTADINI NAZIONALI . SE CIO NON BASTASSE , LA STESSA NOZIONE DI PARITA DI TRATTAMENTO PRESUPPONE NON SOLO CHE LE STESSE NORME DI LEGGE SIANO APPLICATE AI CITTADINI NAZIONALI ED AGLI STRANIERI , MA ANCHE CHE DETTE NORME SIANO APPLICATE A QUESTE DUE CATEGORIE DI PERSONE NELLO STESSO MODO .

26 LA QUARTA QUESTIONE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE IL TRATTAMENTO NON DISCRIMINATORIO CONTEMPLATO DALL ' ART . 3 , N . 1 , PRIMO COMMA , PRIMO TRATTINO , DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 CONSISTE NELL ' APPLICARE ALLE PERSONE IVI CONTEMPLATE LE STESSE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE CHE SI APPLICANO AI CITTADINI NAZIONALI , ED A SEGUIRE LE STESSE PRASSI AMMINISTRATIVE .

SULLA QUINTA QUESTIONE

27 LA QUINTA QUESTIONE RIGUARDA L ' INCIDENZA , SUI DIRITTI DEL CONIUGE DEL LAVORATORE MIGRANTE CHE INTENDE ESERCITARE LA PROFESSIONE DI MEDICO COME LAVORATORE DIPENDENTE , DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 16 GIUGNO 1975 , N . 363 , RIGUARDANTE IL COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE ATTIVITA DI MEDICO (GU L 167 , PAG . 14). QUESTA NON HA LO SCOPO DI STABILIRE LE MODALITA DI ATTUAZIONE DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO E DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI MEDICI , BENSÌ DI FACILITARE L ' ESERCIZIO DI QUESTE LIBERTA MEDIANTE IL RICONOSCIMENTO DELLA PREPARAZIONE E DELLE ALTRE QUALIFICHE NECESSARIE PER L ' ABILITAZIONE E PER L ' AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA AD ESERCITARE LA PROFESSIONE DI MEDICO .

28 SI E GIA DETTO SOPRA CHE IL LAVORATORE CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO , O IL CONIUGE DELLO STESSO , CHE INTENDA ESERCITARE LA PROFESSIONE MEDICA IN UN ALTRO STATO MEMBRO DEVE POSSEDERE , PER AVERE ACCESSO A TALE ESERCIZIO , LE QUALIFICHE ED I DIPLOMI PRESCRITTI A TALE SCOPO DALLE NORME DI QUESTO STATO . E IRRILEVANTE IN PROPOSITO CHE IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE E DEI DIPLOMI AVVENGA IN FORZA DELLE SOLE NORME NAZIONALI OVVERO TROVI FONDAMENTO IN UNA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO O IN UN ACCORDO CONCLUSO FRA LO STATO MEMBRO OSPITANTE ED UN PAESE TERZO .

29 PER QUANTO RIGUARDA PIU' PRECISAMENTE LA DIRETTIVA 75/363 , VA RILEVATO CHE IL CONIUGE DEL LAVORATORE , CHE FRUISCA DELL ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 , PUO' VALERSI DEL TRATTAMENTO CHE GLI E GARANTITO ONDE OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE E DEI DIPLOMI ALLA PARI COL LAVORATORE CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO .

30 SI DEVE QUINDI DICHIARARE CHE IL CONIUGE DI UN LAVORATORE DI UNO STATO MEMBRO CHE FRUISCA DELL ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 HA DIRITTO AL TRATTAMENTO NAZIONALE PER QUANTO RIGUARDA L ' ACCESSO ALLE ATTIVITA' DI MEDICO E L ' ESERCIZIO DI QUESTE , COME LAVORATORE DIPENDENTE , TANTO SE IL SUO TITOLO E BASATO SULLE NORME DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE , QUANTO SE E BASATO SULLA DIRETTIVA 75/363 .

SULLA SESTA QUESTIONE

31 DATO CHE LA SESTA QUESTIONE E STATA SOLLEVATA SOLO PER IL CASO DI SOLUZIONE NEGATIVA DELLA QUINTA , NON OCCORRE RISOLVERLA .

SULLE SPESE

32 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HA SOTTOPOSTO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . IL PROCEDIMENTO , NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , AL QUALE SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE (QUARTA SEZIONE) ,

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL VERWALTUNGSGERICHT DI GELSENKIRCHEN , CON ORDINANZA 28 MARZO 1985 , DICHIARA :

1) L ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 DEV ' ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE IL DIRITTO DEL CONIUGE DEL LAVORATORE , CHE FRUISCA DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA , DI ACCEDERE A QUALSIASI ATTIVITA' SUBORDINATA COMPRENDE IL DIRITTO DI ACCEDERE ALL ' ESERCIZIO DI PROFESSIONI SOGGETTE AD UN REGIME DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ED A NORME PROFESSIONALI SPECIFICHE , COME LA PROFESSIONE DEL MEDICO , QUALORA IL CONIUGE POSSIEDA LE QUALIFICHE PROFESSIONALI ED I DIPLOMI PRESCRITTI DALLE LEGGI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE PER L ' ESERCIZIO DI TALE PROFESSIONE .

2) CHI FRUISCA DELL ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 PUO' VALERSI DELL ' ART . 3 , N . 1 , PRIMO COMMA , PRIMO TRATTINO , DELLO STESSO REGOLAMENTO , QUALUNQUE SIA LA SUA CITTADINANZA .

3) IL TRATTAMENTO NON DISCRIMINATORIO CONTEMPLATO DALL ' ART . 3 , N . 1 , PRIMO COMMA , PRIMO TRATTINO , DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 CONSISTE NELL ' APPLICARE ALLE PERSONE IVI CONTEMPLETE LE STESSE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE CHE SI APPLICANO AI CITTADINI NAZIONALI , ED A SEGUIRE LE STESSE PRASSI AMMINISTRATIVE .

4) IL CONIUGE DI UN LAVORATORE DI UNO STATO MEMBRO CHE FRUISCA DELL ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 HA DIRITTO AL TRATTAMENTO

NAZIONALE PER QUANTO RIGUARDA L ' ACCESSO ALLE ATTIVITA DI MEDICO E L ' ESERCIZIO DI QUESTE , COME LAVORATORE DIPENDENTE , TANTO SE IL SUO TITOLO E BASATO SULLE NORME DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE , QUANTO SE E BASATO SULLA DIRETTIVA 75/363 .